
Nel presente allegato, la prima parte è finalizzata a una breve esposizione, non esaustiva, dei principi generali in materia di aiuti di Stato; la seconda parte presenta alcune definizioni terminologiche sui concetti e sulle condizioni riferibili all'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014.

1. Aiuti Stato

Nozione di aiuto di Stato

L'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il principio di incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato, salvo deroghe contemplate dai trattati¹.

Una misura costituisce **aiuto di Stato** se sono compresenti i seguenti elementi:

- a) i beneficiari, diretti o indiretti, della stessa sono imprese;
- b) la misura è imputabile all'autorità pubblica ed è finanziata con risorse pubbliche;
- c) conferisce un vantaggio selettivo;
- d) produce effetti, anche potenziali, sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri dell'Unione europea.

Nozione di impresa e di attività economica

La normativa sugli aiuti di Stato si applica solo se il beneficiario è una **impresa** e, a tal fine:

- a) è impresa qualsiasi soggetto che svolge una attività economica a prescindere dal suo stato giuridico ai sensi del diritto nazionale. La natura delle sue attività qualifica un ente come impresa. Possono essere impresa una pubblica amministrazione, una associazione o una società sportiva. Anche un ente senza scopo di lucro può offrire beni e servizi su un mercato. Uno stesso ente può svolgere sia attività economica che non economica, è considerato impresa solo in relazione all'attività economica specifica che svolge²;
- b) per attività economica si intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato.

2. Articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014

Il Regolamento n. 651/2014/UE disciplina gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica. Si tratta di aiuti compatibili con il mercato interno se concessi nel rispetto di determinate condizioni e che non necessitano di essere comunicati preventivamente, per approvazione, alla Commissione europea.

In merito ai contributi disciplinati dal presente avviso, nel caso in cui vi sia presenza di aiuti di Stato, si ritiene applicabile l'articolo 56 "*Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali*" del predetto Regolamento. L'articolo 56 disciplina il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali ³"*volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale*" a determinate condizioni:

- a) che le infrastrutture siano messe a disposizione dagli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e che il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde ad un prezzo di mercato;

¹ Art. 107, par. 1, TFUE: "*Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".

² Par. 8-9-10 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

³ Sono escluse infrastrutture prese in considerazione in altre parti del regolamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: porti ed aeroporti, le infrastrutture di ricerca, quelle culturali, sportive o ricreative, le infrastrutture di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico.

- b) che qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- c) che le infrastrutture non siano dedicate.

Sono ammissibili ad aiuto i costi degli investimenti materiali e immateriali. L'importo massimo dell'aiuto è calcolato con il metodo del **deficit di finanziamento (funding gap)**, come differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. La regola generale prevede, quindi, che l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo, come da prospetto che segue:



Per un'illustrazione esemplificativa dell'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, si rimanda al file excel allegato.

Al fine di agevolare la comprensione della disciplina in tema di aiuti di Stato prevista nel testo dell'avviso, si riportano di seguito alcune definizioni contenute nell'articolo 2, par. 1 del Regolamento 651/2014/UE:

1. **impresa in difficoltà:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 2. avvio dei lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 3. attivi materiali:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- 4. attivi immateriali:** attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono di diritti di brevetto, licenze know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- 5. infrastruttura dedicata:** infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
- 6. risultato operativo:** la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.